



COMUNE DI PALERMO

AREA DEI SERVIZI AI CITTADINI
SETTORE SERVIZI AI CITTADINI

Piazza Giulio Cesare n. 52 -Tel.091.7403762

e-mail: coordinamentocircoscrizioni@comune.palermo.it

Avviso

A seguito di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale n. 36 del 13/02/2018 e relativa circolare INPS N. 35 del 28/02/2018.

L'Amministrazione Comunale rende noto ai cittadini italiani o comunitari o di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo residenti nel Comune di Palermo, che in applicazione dell'art. 65 della Legge n. 448 del 23/12/1998 e dell'art. 74 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, e successive modifiche, possono essere inoltrate le domande concernenti:

Assegno per il nucleo familiare con tre figli minori. – Anno 2018.

La prestazione economica, prevista per l'assegno nucleo familiare è rivolta a tutti i cittadini italiani e dell'Unione Europea, comunitari o stranieri cittadini di paesi terzi titolari dello status di rifugiati politici, che siano soggiornanti di lungo periodo, di protezione sussidiaria, apolidi o cittadini extracomunitari titolari di soggiorno di lungo periodo U.E regolamentato dall'art. 1 Legge 883/2004 o cittadini lavoratori Algerini, Marocchini, Tunisini, Turchi e familiari (cioè in forza degli Accordi Euro-Mediterranei) o titolari del permesso unico di lavoro, ad eccezione delle categorie espressamente escluse dal D.lgs. 40/2014 art. 12 c. 1 lettera e, residenti nel Comune di Palermo, con almeno tre figli minori presenti nella famiglia anagrafica sui quali si esercita la potestà genitoriale.

Dettagli e precisi richiami normativi sugli aventi diritto sono disponibili nel documento Anci allegato in PDF.

L'I.N.P.S. provvederà al pagamento dell'assegno, se spettante, per il nucleo familiare con cadenza semestrale posticipata (gennaio/luglio) secondo l'art. 20, comma 4, del D.P.C.M. n. 452 del 21/12/2000 "Regolamento di attuazione degli articoli 65 e 66 della Legge 23/12/1998 n. 448".

Ai figli minori del richiedente sono equiparati i figli del coniuge convivente con il richiedente medesimo, nonché i minori ricevuti in affidamento preadottivo dal richiedente e con lui conviventi.

Le domande, per l'anno 2018 devono essere corredate dal nuovo modello I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) e possono essere presentate, entro e non oltre il 31 gennaio 2019, presso le Circoscrizioni Comunali di appartenenza.

L'importo dell'assegno per il nucleo familiare da corrispondere agli aventi diritto per l'anno 2018 è pari, nella misura intera, a € 142,85.

Per le domande relative al medesimo anno, il valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente è pari a 8.650,11.

E' fatto obbligo al richiedente di comunicare tempestivamente qualsiasi variazione del nucleo familiare o della situazione economica e patrimoniale.

I cittadini interessati possono richiedere informazioni presso le Circoscrizioni Comunali nei giorni e nelle ore stabilite o all'Ufficio Relazioni con il Pubblico, consultando per orari di ricevimento e numeri telefonici il sito istituzionale del Comune di Palermo www.comune.palermo.it.

L'Amministrazione Comunale eseguirà controlli diretti ad accertare la veridicità delle dichiarazioni rese in ottemperanza al Piano triennale di Prevenzione dei fenomeni corruttivi approvato con delibera di G.M. n. 17 del 07/02/2017.

In caso di dichiarazione mendace l'Amministrazione Comunale procederà alla revoca del beneficio ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 "T.U. sulle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", nonché alla denuncia alla competente Autorità Giudiziaria.

Informativa art. 13 D.Lgs n. 196/03: "I dati personali vengono raccolti per lo svolgimento delle funzioni istituzionali dell'amministrazione comunale. I dati vengono trattati in modo lecito e corretto, cartaceo e/o elettronico, e per un tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono raccolti e trattati. Devono essere esatti, pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti e trattati. Al trattamento dei dati possono attendere anche soggetti esterni, pubblici o privati con i quali il Comune ha un rapporto di concessione, convenzione e/o contratto finalizzato all'espletamento della procedura o parte di essa. La comunicazione e/o diffusione della procedura è regolata dall'art. 19. I Responsabili sono i Dirigenti delle Circoscrizioni.

L'interessato può far valere nei confronti dell'Amministrazione Comunale i diritti di cui all'art. 7 esercitati ai sensi degli artt. 8, 9 e 10 del D.Lgs. n. 196/03".

Assegno di maternità. – Anno 2018

La domanda di concessione dell'assegno di maternità deve essere presentata dai soggetti aventi diritto, nel termine perentorio di sei mesi dalla data di nascita del figlio o dalla data di ingresso nella famiglia, in caso di affidamento preadottivo o di adozione.

Ai sensi dell'art. 74 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, hanno diritto all'assegno le donne residenti, cittadine "italiane e dell'Unione Europea" cittadine di Paesi terzi titolari dello status di rifugiati politici, di protezione sussidiaria e familiari (comunicato INPS n. 12712/2007) o apolidi, cittadine extracomunitarie titolari di permesso di soggiorno di lungo periodo U.E., regolamentato dall'art.1 Legge 883/2004 nonché cittadine lavoratrici Algerine, Marocchine, Tunisine, Turche e familiari (ciò in forza degli Accordi Euro-Mediterranei) o titolari del permesso unico di lavoro, ad eccezione delle categorie espressamente escluse dal D.lgs. 40/2014 art. 12 c. 1 lettera e.

L'assegno spetta a tutti coloro che non beneficiano dell'indennità di cui agli artt. 22, 66 e 70 del sopraccitato D.Lgs. n.151/2000 regolamento dell'art. 1 Legge 883/2004.

È possibile presentare la domanda anche con la ricevuta della richiesta di permesso di soggiorno per lungo soggiornante U.E.

Le domande, per l'anno 2018 devono essere corredate dal nuovo modello I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) e possono essere presentate, entro e non oltre sei mesi dalla nascita del minore, presso le Circoscrizioni Comunali di appartenenza.

L'importo dell'assegno mensile di maternità, spettante nella misura intera, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenuti dal 01/01/2018 al 31/12/2018 è pari a € 342,62 per cinque mensilità e quindi a complessivi € 1.713,10.

Il valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente da tenere presente per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenuti dal 01/01/2018 al 31/01/2018, è pari a € 17.141,45.

E' fatto obbligo al richiedente di comunicare tempestivamente qualsiasi variazione del nucleo familiare o della situazione economica e patrimoniale.

L'Amministrazione Comunale eseguirà controlli diretti ad accertare la veridicità delle dichiarazioni rese in ottemperanza al Piano triennale di Prevenzione dei fenomeni corruttivi approvato con delibera di G.M. n. 17 del 07/02/2017.


In caso di dichiarazione mendace l'Amministrazione Comunale procederà alla revoca del beneficio ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 "T.U. sulle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", nonché alla denuncia alla competente Autorità Giudiziaria.


Informativa art. 13 D.Lgs n. 196/03: "I dati personali vengono raccolti per lo svolgimento delle funzioni istituzionali dell'amministrazione comunale. I dati vengono trattati in modo lecito e corretto, cartaceo e/o elettronico, e per un tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono raccolti e trattati. Devono essere esatti, pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti e trattati. Al trattamento dei dati possono attendere anche soggetti esterni, pubblici o privati con i quali il Comune ha un rapporto di concessione, convenzione e/o contratto finalizzato all'espletamento della procedura o parte di essa. La comunicazione e/o diffusione della procedura è regolata dall'art. 19. I Responsabili sono i Dirigenti delle Circoscrizioni.

L'interessato può far valere nei confronti dell'Amministrazione Comunale i diritti di cui all'art. 7 esercitati ai sensi degli artt. 8, 9 e 10 del D.Lgs. n. 196/03".

I cittadini interessati possono richiedere informazioni presso le Circoscrizioni Comunali nei giorni e nelle ore stabilite o all'Ufficio Relazioni con il Pubblico, consultando per orari di ricevimento e numeri telefonici il sito istituzionale del Comune di Palermo www.comune.palermo.it.

Il Capo Settore
(D.ssa Margherita Amato)





Gentile Ente,

per definire le tipologie di cittadini migranti che possono accedere, in presenza degli altri requisiti di legge, all' assegno per il nucleo familiare con almeno 3 figli minori, è necessario considerare che la materia è oggi regolata da disposizioni europee, nazionali e regionali.

Questa complessa produzione normativa e i differenti livelli di competenza hanno determinato nel tempo un contenzioso particolarmente oneroso per gli Enti locali, con ovvie ricadute sulla coesione sociale e sull'autorevolezza delle istituzioni.

Pensando di fare cosa gradita e utile le alleghiamo un breve vademecum che individua le categorie di cittadini di Paesi terzi, regolarmente soggiornanti in Europa, per le quali ad oggi non è possibile adottare disparità di trattamento rispetto ai cittadini italiani, in quanto protette da disposizioni europee che prevedono la parità di trattamento e il divieto di discriminazione.

CITTADINI DI PAESI TERZI PER I QUALI VIGE IL DIVIETO DI DISCRIMINAZIONE E IL PRINCIPIO DI PARITA' DI TRATTAMENTO IN MATERIA SOCIALE

- Cittadino rifugiato politico, i suoi familiari e superstiti 1
- Cittadino apolide, i suoi familiari e superstiti 2
- Cittadino titolare della protezione sussidiaria 3
- Cittadino che abbia soggiornato legalmente in almeno 2 stati membri, i suoi familiari e superstiti 4
- Cittadino familiare di cittadini italiani, dell'Unione 5 o di cittadini soggiornanti di lungo periodo non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente 6
- Cittadino titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo 7
- Cittadino / lavoratore del Marocco, Tunisia, Algeria e Turchia, e i suoi familiari 8
- Cittadino titolare del permesso unico per lavoro 9 o con autorizzazione al lavoro e i suoi familiari, ad eccezione delle categorie espressamente escluse dal D.lgs. 40/2014

1 Art. 27 del Dlgs. n. 251/07 che ha recepito la Direttiva 2004/83/CE (art. 28), ma anche artt. 2 e 4 Reg. CE 883/2004

2 Artt. 2 e 4 Reg CE 883/2004

3 Art. 27 del Dlgs. n. 251/07, che ha recepito la direttiva 2004/83/CE (art. 28)

4 Art. 1 Reg. UE 1231/2010

5 Art.19 Dlgs. 30/2007, che ha recepito la direttiva 2004/38/CE (art. 24)

6 Art. 65 Legge n. 448/1998 modificato dall'art. 13 Legge n.97/2013. Circolare Inps n. 5 del 15/01/2014. Art. 12 c. 1 lett. e) della direttiva 2011/98/UE recepita dal Dlgs. 40/14

7 Art. 65 Legge n. 448/1998 modificato dall'art. 13 Legge n.97/2013 in attuazione della direttiva 2003/109/CE e art. 11 della direttiva 2003/109/CE

8 in base agli Accordi Euromediterranei

9 Art. 12 c. 1 lett. e) della direttiva 2011/98/UE, salvo quanto previsto dall'art. 1 c. 1 lett. b) Dlgs. 40/2014 di attuazione della direttiva

Redatto dal Servizio ANCI Risponde